

Capitolo Terzo

I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI SOTTO INNOCENZO III E NELLE DECISIONI DEL LATERANENSE IV DEL 1215

La situazione di rottura tra l'apparato ecclesiastico e l'intero movimento religioso-laicale novatore, così vivace anche in Italia, caratterizzato dalla povertà evangelica, dall'autonomia associativa e dalla predicazione, espressa all'interno dei vari gruppi o anche pubblicamente attraverso l'itineranza, verrà a modificarsi sotto il pontificato di Innocenzo III. Le decisioni prese, al termine del suo pontificato, dal concilio Lateranense IV del 1215 chiuderanno un periodo contrassegnato da tentativi di dar corpo dal basso a nuovi movimenti religiosi e condizioneranno quelli, più maturi, che stavano allora emergendo o che sorgeranno nei decenni successivi.

1. Il pontificato di Innocenzo III

L'8.1.1198 veniva eletto papa Lotario da Segni che prende il nome di Innocenzo III. Morirà a Perugia il 16.7.1216.

Il suo atteggiamento nei confronti dei nuovi movimenti religiosi si iscrive in un vasto programma di azione volto a dare massima unità e vasto irraggiamento alla cristianità occidentale posta sotto l'egida del papato. Uomo di diritto più che pastore di anime, intelligente e diplomaticamente abile anche se intransigente di fondo, il nuovo papa ha del suo compito di "vicario di Cristo" un'idea grandiosa che lo porta a considerarsi arbitro di tutte le questioni, persuaso di poter dare a tutto ordine e senso. Il suo pontificato, che fa uscire la Chiesa romana da una serie di varie crisi, costituisce il momento di massimo apogeo della potenza papale nel medio evo e quello in cui verranno fissati criteri ispiratori e pratici cui si rifaranno per lungo tempo i papi successivi. Se egli intende arroglarsi una funzione direttiva in tutte le questioni politiche europee (in particolare: autorità della s. Sede sul centro Italia e sul regno di Sicilia, suo feudo; problema della successione all'impero dopo la prematura morte di Enrico VI nel 1197), si sente però particolarmente investito per risolvere problemi politico-religiosi rimasti a lungo irrisolti: evangelizzazione del nord-est europeo, nuova crociata in Terra santa, attrazione nell'orbita della Chiesa romana di territori e stati contesi da quella di Bisanzio, riassorbimento dello scisma orientale e, in occidente, dei movimenti contestatari o ereticali che sembravano minare dall'interno la stessa unità della Chiesa e della cristianità e restavano attivi malgrado la condanna globale del concilio di Verona del 1184.

Tali imprese di conquista e di riconquista, tutte ricondotte da Innocenzo sotto il segno della fede e qualificate perciò "crociate" o "guerre

sante", sono congiuntamente portate avanti — quando è possibile — sia tramite l'opera suasiva di predicatori assunti dall'ambito monastico-canonico, sia appoggiandosi sull'azione militare e violenta dei "milites Christi" o cavalieri cristiani in parte inquadrati nelle file dei nuovi Ordini cavallereschi (l'appoggio militare è l'unico e vero ruolo riconosciuto ai laici nell'attività della Chiesa). In Livonia egli cerca, nel 1201, di collegare «in unum regulare propositum» i vari gruppi di religiosi invitati o presenti sul campo e di favorire contemporaneamente la "Militia Christi" fondata nel 1202. Nel sud della Francia fa appello, contro i Catari, ai Cisterciensi (l'ordine allora meglio organizzato) traendoli dai loro ambienti contemplativi. Più genericamente si mostra benevolo tanto nei riguardi dei frati della ss. Trinità sorti per il riscatto dei cristiani caduti in mano degli infedeli, degli Ospitalieri dello Spirito santo di Montpellier e della Congregazione ospedaliera canonica di s. Marco di Mantova, quanto dell'Ordine dei cavalieri Teutonici distintisi più tardi nella conquista militare della Prussia. Egli voleva così dimostrare — probabilmente — la capacità della Chiesa di gestire insieme l'attività evangelizzatrice caritativa e quella della difesa ed espansione armata della cristianità.

In un primo consultivo del suo pontificato, tracciato nella lettera *Evangelica docente Scriptura*, inviata ai protagonisti della quarta crociata il 21.1.1205 (PL 215, cc. 512-17), il papa si gloria di aver raccolto frutti copiosi di conversione dalla crociata militare-religiosa in Livonia (anni 1199, 1201) e successi, da lui ritenuti rilevanti e stabili, in Bulgaria, Valacchia e Armenia, e di aver veduto realizzarsi, dopo inutili tentativi di persuasione — attraverso la tanto effimera quanto infuata "translatio" dell'impero d'Oriente "ad Latinos" del 1204 — la contemporanea riduzione della Chiesa costantinopolitana all'ubbidienza della sede apostolica «tamquam ad matrem filiam». Unico punto irrisolto gli apparirà l'attività dei gruppi eretici lesivi dell'unità della Chiesa che ritiene non possano però a lungo prevalere.

2. Innocenzo III e il dissenso interno

Il problema del dissenso interno rappresentato dall'eresia e dai gruppi ad essa assimilati deve essergli apparso particolarmente acuto data la presenza di tali movimenti nella stessa penisola italiana dove minacciano di inserirsi nei posti-chiave dell'amministrazione perfino di città poste in prossimità della sede del papato, come Viterbo (per l'Italia, importanti lettere dei primi due anni di pontificato: 15.6.1198, all'arcivescovo di Milano sulla non ammissibilità degli eretici nei consigli e dignità locali; 5.1.1199, all'arcivescovo di Siracusa sulla repressione dell'eresia in Sicilia; 25.3.1199, al clero e popolo di Viterbo per evitare che eretici occupino posti di responsabilità nel governo della città; 1.5.1199, al vescovo di Ferrara circa il quesito se l'eresia dirima un matrimonio già contratto). Per

risolvere il problema posto da tali movimenti, il papa si propone, e propone anche ai vescovi dando loro precise direttive in proposito, di distinguere nettamente tra gruppi specificatamente ereticali e irriducibili, i Catari in particolare, e gruppi la cui dottrina appariva sostanzialmente conforme a quella della Chiesa e che erano stati da essa rigettati a causa di rivendicazioni di carattere evangelico-apostolico non condivise dalla gerarchia.

Contro i primi gruppi, quelli cioè dichiaratamente ereticali, Innocenzo III pone in opera fin dal 1198 una vasta impresa di predicazione affidata ad un Ordine monastico che godeva pienamente della sua fiducia, i Cisterciensi (il "gladius spiritualis"), e, contemporaneamente, per quanti non si lasciassero ricondurre in seno alla Chiesa dalla predicazione, tutto l'apparato repressivo disponibile (il "gladius materialis"), compresa la crudele crociata del 1208-09 contro i Catari del sud della Francia. Con i secondi egli ritiene dover trattare imponendosi, se necessario, alle gerarchie locali e fissando con chiarezza le condizioni imprescindibili per un'approvazione ecclesiastica: professione di fede ortodossa, dichiarazione di ubbidienza all'autorità ecclesiastica, accettazione di una regola stabile di vita debitamente revisionata, rinunzia a rinnovamenti di strutture che coinvolgessero l'intero corpo ecclesiale. Come contropartita egli offre loro il riconoscimento del genere di vita povero da essi adottato, circoscritto, però, ai soli aderenti e la possibilità, debitamente condizionata, di un'attività di predicazione di carattere prevalentemente esortativo.

Innocenzo deve essersi reso conto, infatti, che la Chiesa non poteva a lungo opporsi a gruppi che rivendicavano l'aderenza letterale ai dettami del Vangelo obbligandola a rinunciarvi in nome della fedeltà alla Chiesa stessa, e, ancor più, che l'azione controversistica nei confronti degli eretici, portata avanti da monaci appartenenti ad un Ordine ormai ricco e potente, non aveva che da guadagnare se fosse stata espressa — come dirà egli stesso il 17 novembre 1206 — da predicatori che si fossero avvicinati ai più umili «imitando la povertà di Cristo povero, spregevoli in apparenza ma ardenti nello spirito». In tal modo egli riparava a misure anteriori indiscriminate e controproducenti, colmava parzialmente il vuoto pastorale aperti con il distacco tra gerarchia e fedeli, apriva la Chiesa al recupero di gruppi riformistici emarginati e al formarsi di forze spirituali nuove e più mature — quali i Mendicanti — che avrebbero annullato, almeno per un certo tempo, le motivazioni più valide che stavano alla base della contestazione radicale laica nei confronti dell'istituzione ecclesiastica.

Innocenzo esprime i suoi propositi improntati alla punizione dei colpevoli e al recupero dei semplici fin dall'inizio del pontificato. Così, il 12.7.1199, invia due lettere dal contenuto preoccupato ma possibilista al vescovo e capitolo di Metz e al popolo della stessa città circa traduzioni in volgare ad uso dei laici di testi della sacra Scrittura e di autori ecclesiastici (PL 214, cc. 695-98 e 698-99). Per l'Italia poi, rivolgendosi il 6.12.1199, con la lettera *Licet in agro*, al vescovo di Verona, si lamenta

che l'arciprete di quella chiesa abbia infero la scomunica a Catari e Arnaldisti, Valdesi e Umiliati senza tener conto di una "distincio" in proposito indicata da lui stesso in una precedente lettera al clero di quella città e abbia compreso nella condanna perfino ex-Umiliati che si erano impegnati ad aderire alla fede cattolica, a vivere servendo il Signore e ad attenersi ormai a quanto richiesto dalla Chiesa (PL 214, cc. 788 ss.).

a. Riconciliazioni degli Umiliati

Il nuovo clima provocato da questi primi interventi di Innocenzo III ha immediate ripercussioni in campo riformistico-evangelico.

Già infatti dal 1198 o 1199 gli Umiliati di Lombardia entrano in contatto con il pontefice per trattare, tramite una delegazione, la propria riconciliazione con la Chiesa. Le trattative giungono assai presto ad effetto. In un primo intervento della fine dell'anno 1200 il papa, attenendosi a quanto richiesto dagli stessi interessati, si propone di rimediare alla diversità di regolamenti propri dei vari gruppi che componevano il movimento degli Umiliati facendoli consentire in un "propositum" comune, valido sia per laici viventi nel mondo e nel matrimonio sia per quanti si proponevano di separarsene. Tale "proposito" doveva essere fissato con il consiglio di alcuni incaricati papali e sottoposto poi all'approvazione e all'eventuale correzione del pontefice che avocava così al papato, senza passare per una prima approvazione concessa dai vescovi locali, l'esame degli ordinamenti di simili gruppi religiosi. Costatata poi, probabilmente, l'impossibilità di raggiungere un'uniformità che avrebbe reso più compatto, controllabile e utile alla Chiesa il nuovo organismo, il papa approva, con tre lettere successive del giugno 1201, gli statuti per tre gruppi distinti (laici, con impegno particolare di vita cristiana collettiva; continenti — uomini e, donne — dediti alla vita comune; chierici viventi, come canonici regolari, in monastero), appartenenti tutti alla "regio" degli Umiliati, che esprimono la loro unità e interdipendenza — cosa, anche questa nuova — attraverso un comune capitolo annuale tenuto sotto la presidenza del primo dei tre "ordines" che compongono la detta religione. Si tratta delle lettere pontificie: *Incumbit nobis*, del 7.6.1201, con la quale si approva il "propositum" di tipo evangelico-penitenziale dei laici che restano nelle loro case (terzordine) (TIKABOSCHI, *Vetera Humiliarum monumeta*, II, pp. 128-34); *Diligentiam pii patris*, del 12 dello stesso mese, relativa ai fratelli e alle sorelle che vivono in case attigue ma separate e che conducono vita religiosa e operaia ai quali è fatto obbligo di attenersi alla "instituto regularis" per essi approvata (second'ordine) (*ibid.*, pp. 135-38); *Non omni spiritui credere*, inviata il 16 di quel mese ai quattro preposti del primo ordine, tra cui quello di Viboldone, contenente la conferma del testo regolare sottoposto ("ordo canonicus"), la protezione della sede apostolica e norme circa la vita canonica e il capitolo generale nel quale dovranno intervenire rappresentanti dei tre ordini pur restando ri-

servata ai soli chierici la trattazione delle cose spirituali «quibus laici interesse non debent» (*ibid.*, 139-48). In tali lettere, oltre ad accenni alla precedente situazione cui si intende portar rimedio, si rileva l'impegno di ubbidienza ai prelati della Chiesa, la proibizione di percepire decime che dovranno esser invece versate al clero, l'accettazione di non prestar giuramento (eccetto casi di notevole gravità) e, specificatamente per i laici, l'obbligo di distribuire ai poveri quanto dovesse avanzare dalle spese necessarie e quello del vicendevole sostegno tra i membri della fraternità, il riconoscimento della consuetudine di riunirsi tra loro ogni domenica per ascoltare la parola di Dio e di proporre da parte dell'uno dell'altro, con licenza dell'ordinario che non potrà però opporvisi, parole di esortazione che non riguardino però gli articoli di fede e i sacramenti (distinzione tra predicazione morale e predicazione dommatica). La Chiesa accettava così forme di comunità e di predicazione penitenziale laiche non accolte precedentemente dal Lateranense III del 1179.

Dopo tale approvazione, gli Umiliati riconciliati con la Chiesa (ne rimasero escluse alcune frange) si diffondono notevolmente, specie nella loro componente di fraternità maschili-femminili, richiesti anche dai comuni con il preciso scopo di incrementare l'industria laniera e di favorire così l'indipendenza economica cittadina. Giacomo di Viry, scrivendo nell'ottobre 1216 ai suoi amici di Liegi, parla di 150 «congregationes conventuales virorum ex una parte, mulierum ex altera», appartenenti agli Umiliati, nella sola diocesi di Milano, senza includere quanti vivevano nelle proprie case, e li dice esenti da ogni cedimento ereticale, dediti al lavoro manuale, all'ascolto e alla predicazione della Parola di Dio (*Lettres de Jacques de Viry. Edition critique* a cura di R.B.C. Huygens, Leiden 1960, pp. 72-73). In diocesi di Brescia si contano ancora nel 1298 — come rileva il Guerrini — quindici «domus fratrum cum suis monachibus» dello stesso Ordine, collocate, quelle urbane, una contigua all'altra, nel suburbio della seconda cerchia delle mura cittadine sui corsi d'acqua che percorrono la città e che offrivano appunto l'elemento atto ad alimentare la loro attività laniera; nel suburbio di Porta Paganora erano concentrate tre case, una per ciascuno dei tre ordini. Dal nord Italia il movimento si espande in zone del centro interessate pure all'esercizio dell'arte della lana. A Firenze il gruppo maschile e quello femminile del second'Ordine si insediano inizialmente, nel 1239, provenienti da Alessandria, a s. Donato a Torri trasferendosi nel 1250/51 a s. Lucia, sulla riva dell'Arno, sede più adatta all'accanciatura e allo smercio dei panni, dove costituiranno il complesso religioso-industriale di Ognissanti. Innocenzo IV, mitigando con due lettere del 30 ottobre 1246 le istituzioni primitive dell'Ordine, dispenserà, tra l'altro, i fratelli del terzo ordine dall'impegno di erogare in favore dei poveri il residuo delle spese necessarie (cf. testo in DAL PINO, *Rinnovamento monastico-clericale...*, p. 564). A quel momento il gruppo laico doveva aver già perso molto del vigore evangelico primitivo, sostituito da altri movimenti promossi o sostenuti dai Mendi-

canti.

L'approvazione degli Umiliati costituiva un precedente di notevole rilievo. Con essa, per la prima volta, la Chiesa riusciva a riassorbire e rendere utilizzabile contro l'eresia parte del movimento religioso popolare; riconosceva la legittimità di esigenze di una religiosità e di una corresponsabilità nuove da parte dei laici; dava ad essi come tali, sia volessero riunirsi a vita comunitaria sia intendessero restare nelle proprie famiglie, la possibilità di concretizzare l'ideale evangelico in forme associative anche sostanzialmente nuove individuando insieme linee direttive atte a favorire altre "riconciliazioni" e a permettere in seguito il costituirsi di veri e propri Ordini religiosi rispondenti, in modo più soddisfacente, alle attese di carattere religioso-pastorale dei ceti cittadini più attivi e numerosi.

b. Riconciliazioni di "Pauperes" valdesi

Poco dopo gli Umiliati rientrano nella Chiesa due gruppi di "Pauperes" valdesi: i Poveri Cattolici di Durando di Osea e i Poveri Ri-conciliati di Bernardo Prim.

Durando di Osea, forse in Linguadoca, discepolo e ammiratore di Valdès, teologo della primitiva società valdese (è stato ricordato il suo *Liber antiheresis*), aveva abbandonato i suoi compagni catalano-francesi in seguito alla disputa tra Cattolici e Valdesi tenuta a Pamiers, nel territorio di Tolosa, nell'estate del 1207. Alla disputa, conclusasi in favore dei Cattolici, aveva preso parte anche Diego di Osma, il vescovo che aveva condotto con sé in Linguadoca il futuro fondatore dei frati Predicatori, Domenico di Caleruega, la cui partecipazione alla disputa non è però documentata. Durando deve avere intravisto, nel nuovo clima istaurato da Innocenzo III, la possibilità di portare avanti, all'interno della Chiesa e nella fedeltà alla stessa — come aveva voluto lo stesso Valdès — l'impegno pauperistico-apostolico. Ne è riprova il titolo di "Pauperes" conservato ai suoi discepoli, zelanti predicatori evangelici viventi nella povertà più assoluta, che pur intendono con lui professarsi "catholici".

Accompagnato da alcuni dei suoi, tra i quali Giovanni di Narbona, Ermengardo e Bernardo di Béziers (appartenenti tutti alla Francia meridionale), Durando incontra a Roma Innocenzo III nel dicembre 1208. Il papa, come notifica all'arcivescovo di Tarragona e ai suoi suffraganei il 18.12.1208 con la lettera *Etius exemplo* (PL 215, cc. 1510-13), dopo aver loro richiesto una professione di fede che ricalcava quella sottoscritta da Valdès nel 1180 ma che comprendeva anche l'esplicitazione di punti dottrinali ritenuti non condivisi dai Valdesi (valore oggettivo dell'ordine e dei sacramenti, celebrazione eucaristica legata all'azione del sacerdote, legittimità del matrimonio, del giuramento, delle decime e — si dirà successivamente — della pena di morte inferta giustamente, necessità dell'autorizzazione ecclesiastica per poter esercitare la predicazione), ne appro-

va il "propositum conversationis" che essi ritengono espressione necessaria della professione di fede. In esso i Poveri Cattolici, che dovranno distinguersi "a Lugdunensibus" (cioè dai Valdesi) nello stesso atteggiamento esterno (abito e calzari), si propongono di distribuire quanto possiedono ai poveri facendosi essi stessi poveri, di non accettare doni in denaro ma solo quanto necessario per il vitto e il vestito (come aveva fatto Valdès), di osservare come precetti i consigli evangelici, di perseverare nella preghiera, nella lettura delle s. Scritture, nell'esortazione vicendevole, nell'insegnamento della sana dottrina. Avvalendosi poi di quanti tra loro (che si dicono in maggior parte — lo si noti — "clerici" e quasi tutti "litterati") appariranno di fede provata e istruiti nella legge del Signore, si impegneranno nel disputare contro ogni setta eterodossa e, tramite poi i migliori e coloro che ugualmente daranno prova di conoscer bene la legge di Dio e le sentenze dei padri, proporranno nella loro "schola" (luogo di studio e insieme di assemblea religiosa) a fratelli e amici la parola del Signore con licenza però dei prelati ecclesiastici. A questi dovranno sempre ubbidienza e il versamento delle consuete decime e oblazioni; da essi pure riceveranno i sacramenti. Un'ultima disposizione del "propositum" riguarda i secolari che, aderendo al "consilio" dei convertiti, non potranno darsi alla predicazione e all'esortazione; essi dimoreranno nelle proprie case conducendo vita religiosa e ordinata, dispensando i beni che possiedono secondo giustizia e misericordia e lavorando *manualmente* (come facevano i Poveri Lombardi e gli Umiliati).

La distinzione tra gruppo comunitario e gruppo "secolare" è precisata da altre disposizioni pontificie. A quanti rimangono nelle loro case, il papa, scrivendo il giorno stesso dell'approvazione a Durando e ai suoi compagni «qui Pauperes catholici nuncupantur», concede che siano esentati dal partecipare a guerre "contra christianos", e dunque ad ogni impresa militare, e dal prestar giuramento per affari di ordine temporale (PL 215, c. 1514). Quelli invece che con Durando e i suoi più stretti collaboratori vivevano in comune (e che sembrano distinti a loro volta in chierici ai quali è riservata la disputa con gli eretici e in laici cui può esser demandato il compito dell'esortazione), potranno scegliersi, secondo un'ulteriore concessione papale del 13.5.1210 (PL 216, c. 274), un proprio preposito (contrariamente alla volontà di Valdès), scelto, con il consiglio del vescovo, tra i più idonei e provati nella retta fede e nell'onestà della vita.

Malgrado l'impegno cattolico dei riconciliati (Durando svolgerà con i suoi, anche attraverso gli scritti, un'intensa attività polemica nei confronti dei Catari), il papa dovrà intervenire a più riprese in loro favore per difendere, oltre il gruppo rientrato nella Chiesa e da lui affidato alla "protezione" del cardinal Leone di s. Croce, la possibilità per altri di seguirne l'esempio e per preservare i convertiti da ogni atteggiamento ritenuto meno corretto. Le sue lettere in proposito, inviate tra il 1209 e il 1212, intressano gli arcivescovi di Tarragona e di Narbona e i loro suffra-

ganei (ai quali è costretto ad inviare di nuovo il "propositum" dei Poveri Cattolici con l'aggiunta di una clausola volta a salvaguardare i diritti parrocchiali), il re Pietro II d'Aragona, duro persecutore dei Valdesi, i vescovi di Barcellona, Elne e Huesca, quello di Marsiglia, in Provenza, e, in Italia, l'arcivescovo e il clero di Milano, l'arcivescovo di Genova e i suoi suffraganei, venendo così a localizzare le zone nelle quali l'iniziativa di Durando stava riscuotendo maggior successo. Nella *Ex tuarum, frater*, inviata appunto all'arcivescovo e al clero di Milano il 3 aprile 1209 (B.A.L. VAN LUIK, *Bullarium Ordinis Eremitarum s. Augustini. Periodus formationis 1187-1256*, in *Augustiniana*, 12 (1962) 167-69), egli parla di un gruppo di Valdesi che hanno già fatto ritorno alla Chiesa e di altri - circa un centinaio - che si propongono di fare altrettanto purché venga loro restituita la "schola" costruita intorno al 1199 su di un prato concesso dal comune, posto fuori Porta Orientale vicino al convento degli Umiliati, scuola distrutta nel 1205 per ordine dell'arcivescovo di Milano e successivamente ricostruita. Doveva trattarsi di una componente locale del Poveri Lombardi, probabilmente la stessa, detta appunto "de prato", che, distaccatasi poco prima dal gruppo principale per dissenso circa la celebrazione dell'eucaristia (che essa riteneva esser riservata a preti debitamente ordinati) era stata attratta dall'esempio di Durando e dei suoi primi compagni che si erano probabilmente fermati a Milano all'inizio del 1209 nel corso del viaggio che da Roma li doveva riportare in Linguadoca e in Catalogna.

I motivi che in particolare spingevano i vescovi a mostrarsi ostili o almeno diffidenti verso i nuovi convertiti erano rappresentati soprattutto dalla persistenza di contatti e rapporti dei Poveri Cattolici, seppure a scopo di proselitismo, con i loro compagni di ieri; dalla presenza, fra i loro aderenti, di monaci che avevano abbandonato senza farvi ritorno, il proprio monastero, allo scopo probabilmente di darsi alla predicazione; dalla tendenza dei loro "amici" a disertare le prediche tenute dal clero, e perciò le stesse chiese parrocchiali, ponendo in pericolo rilevanti interessi economici; dal differenziarsi dei loro predicatori, per atteggiamenti e proposte, dagli altri predicatori cattolici e dal minore rispetto da essi dimostrato verso i prelati ecclesiastici.

Tali prevenzioni e sospetti devono aver notevolmente limitato le possibilità di successo dei Poveri Cattolici che pure avrebbero potuto colmare con la loro attività il vuoto lasciato dall'autorità ecclesiastica quasi totalmente assorbita dal "negotium fidei" o impresa crociata scatenata dal 1209, proprio contemporaneamente al ritorno di Durando in Linguadoca, contro gli eretici del sud della Francia. La stessa crociata, d'altra parte, oltre ad irrigidire le posizioni dei Valdesi inclusi nella repressione violenta, sembrava vanificare la proposta rappresentata da Durando e dai suoi compagni di un'opposizione all'eresia condotta con le sole armi della testimonianza e della parola e comprometteva nel contempo la loro credibilità minacciando di scuotere negli stessi convertiti la rinnovata ma soffer-

ta adesione all'autorità della Chiesa. Malgrado tutto questo, i Poveri Cattolici riescono, pur senza l'appoggio dell'alto clero e della nobiltà e senza sfruttare - come farà invece Domenico di Calernega - delle "spoglie" della crociata, ad impiantarsi con fondazioni stabili di predicatori in quelle stesse regioni che erano state fin dall'inizio interessate dal loro movimento di riconciliazione: Catalogna e Aragona, Linguadoca e Provenza, Lombardia (dove sembra avessero conventi a Milano, Cremona, Como, Alessandria, Pavia e Monza), e ad incidere profondamente sui fedeli contattati dalla loro azione.

Tra gli "amici" dei Poveri Cattolici si formano infatti non solo gruppi laici che ne seguono l'esempio continuando a vivere nel mondo (specie di terzo ordine secolare) ma anche altri che scelgono la vita penitente comunitaria (specie di terzo ordine regolare). In una lettera inviata il 26 maggio 1212 al vescovo di Elne, nei Pirenei orientali - dove sembra si sia fissato lo stesso Durando dopo il 1209 - Innocenzo III lo incarica di appurare, dopo attento esame, l'impegno penitenziale assunto, in seguito alle esortazioni dei Poveri Cattolici, da un gruppo di fedeli della sua diocesi (PL 216, cc. 601-02). Alcuni di questi avevano appunto manifestato l'intento di voler condurre vita comune, nella povertà, nella pigreria e nei digiuni, impegnandosi nell'assistenza dei più diseredati. Si sarebbero riuniti in edifici costruiti sul terreno di uno di loro, comprendenti due case distinte, una per uomini e una per donne, un ospedale per pellegrini, poveri, infermi, bambini abbandonati e madri povere, e una chiesa dedicata alla Madre del Signore nella quale poter assistere agli uffici divini e all'esortazione domenicale che dovevano essere assicurati da membri chierici della locale comunità dei Poveri Cattolici (il vescovo infatti dovrà vigilare sull'ortodossia di tali esortazioni).

I Poveri Cattolici, nella loro componente essenziale costituita da comunità di predicatori chierici, dotati di un "propositum conversationis" approvato per scritto da Innocenzo III ma non di una regola canonica che sola poteva farli ritenere dalla s. Sede veri e propri religiosi, vedono accentuarsi, negli anni successivi al Lateranense IV del 1215 che sembra volutamente ignorare questi nuovi tentativi di vita religiosa, la loro situazione di insicurezza. Finiranno poi, nonostante gli accomodamenti intervenuti, con l'essere riassorbiti dal movimento mendicante del quale erano stati, per tanti aspetti, precorrittori. La scarsa documentazione in proposito è costituita da alcuni interventi della s. Sede con i quali i successori di Innocenzo III, misconoscendo in qualche modo l'intensa opera di sostegno a favore dei Poveri Cattolici di quel pontefice, appaiono intenzionati a privarli di ogni tratto caratteristico e a prepararli all'inserimento nell'uno o nell'altro dei nuovi Ordini religiosi sui quali intendevano ormai appoggiarsi. Il 26.6.1237 Gregorio IX sottopone «il priore e i frati» (sotto tale dicitura si potevano comprendere varie comunità poste sotto uno stesso priore maggiore) dei Poveri Cattolici esistenti nelle province ecclesiastiche di Tarragona e di Narbona che - dice - non avevano ancora

adottato, secondo le prescrizioni del Lateranense IV, una delle regole approvate, alla visita e correzione del provinciale dei frati Predicatori della stessa provincia di Tarragona che è incaricato di concedere loro una delle dette regole (L. AUVRAY, *Les registres de Grégoire IX...*, II, Paris 1907, n. 3762, pp. 696-97). Si può presumere che essi e le comunità loro, anche se collocate altrove, siano state allora indotte ad assumere la Regola di s. Agostino. Lo hanno fatto certamente quelle di Lombardia. Dieci anni dopo, infatti, Innocenzo IV, concedendo il 10.4.1247 ai Poveri Cattolici di Milano, la cui chiesa è dedicata a s. Agostino, di poter celebrare i divini uffici secondo il rito della Chiesa universale, cioè di quella romana (analoga concessione era stata fatta nel 1244 al gruppo degli Eremiti Toscani ai quali era stato ingiunto poco prima di assumere la Regola di s. Agostino), li dice esplicitamente "ordinis sancti Augustini" (É. BERGER, *Les registres d'Innocent IV...*, I, Paris 1584, n. 2539, p. 377). Stranamente però lo stesso pontefice, scrivendo poco dopo, il 5.6.1247, all'arcivescovo di Narboma e al vescovo di Elne, si mostra meravigliato di aver appreso che nella provincia appunto di Narboma vi sono dei «fratres qui Reconciliati seu Pauperes Catholici nuncupantur, et dicebantur olim Pauperes de Lugduno» che usurpano l'ufficio della predicazione al quale non appaiono preparati e stabilisce che venga loro proibito di farlo ulteriormente obbligandoli ad entrare "sine mora" in una "de approbatis religionibus" (*ibid.*, n. 2752, p. 410).

Livellamento e restrizioni preparano così il confluire dei Poveri Cattolici nell'uno o nell'altro dei vari Ordini mendicanti. Se quelli della Catalogna e del Narbonese erano già stati sottoposti al controllo dei frati Predicatori e finirono forse tra loro, i conventi lombardi, ormai ridotti a pochi componenti, andranno ad ingrossare l'Ordine degli Eremiti di s. Agostino costituito, con l'unione di varie congregazioni eremitiche precedenti, ad opera dei papi Innocenzo IV e Alessandro IV. Dopo il convento di Tortona passato agli Eremiti agostiniani del b. Giovanni Bono o Giambonini, l'intera provincia di Lombardia, con deliberazione del priore provinciale fra Niccolò e dei frati «qui de ordine Pauperum Catholicorum hactenus dicebantur» effettuata il 27.7.1256 e dietro richiesta del cardinal Riccardus di s. Angelo, incaricato appunto dell'unione, si aggrega agli Eremiti di s. Agostino dopo la "Magna unio" di questi ultimi avvenuta il 9.4.1256.

Poco dopo Durando e i suoi - e probabilmente spinti dal loro esempio - si riconciliano con la Chiesa romana anche Bernardo Prim o Primo e diversi suoi compagni detti poi *Pauperes reconciliati*.

Bernardo aveva iniziato la sua attività di predicazione nella Francia meridionale (controverbia del 1208 con un cataro a Laurac-le-Grand, Aude) raccogliendo poi anch'egli discepoli in zona lombarda. Notificando il suo ritorno e quello del compagno Guglielmo Arnaldi e di altri all'unità della Chiesa con la lettera *Cum inasimabile pretium* del 14.6.1210 inviata a tutti gli arcivescovi e vescovi della cristianità (PL 216, cc. 289-93),

Innocenzo III riferisce di averli preventivamente esaminati e corretti facendo poi loro sottoscrivere con giuramento - non quel giuramento, nota, proscritto dal Vangelo ma quello che è permesso in caso di necessità ed è espresso con verità, giustizia e giudizio - una formula di fede che risulta analoga a quelle già imposte a Valdès e a Durando ma più esplicita nel professare l'adesione alla Chiesa romana, alla gerarchia cattolica e alla dottrina sui sacramenti, in particolare circa l'eucarestia. Segue nella lettera la presentazione dei punti di impegno programmatico propri del gruppo - che trovano ancora una volta parziale riscontro in quelli espressi dai Poveri Cattolici - accompagnati dall'elenco di tutta una serie di proposizioni ritenute eretiche, meglio ancora evidenziate che nei precedenti documenti pontifici, alle quali i convertiti devono esplicitamente rinunciare. In particolare dichiarano di riconoscere, circa la predicazione, la necessità del mandato apostolico e che debba essere affidata dai rettori delle chiese a coloro che rierranno degni; di volerla usare (ed è dunque un compito riconosciuto ai nuovi convertiti che non esclude, a tempo debito, il lavoro manuale gratuito) per l'edificazione dei fedeli, senza pretendere di denunciare gli abusi del clero, e per la conversione degli eretici nei confronti dei quali si ammette però che possano esser usate misure coercitive; di ammettere la licità del giuramento espresso per giusti motivi; di rinunciare a sostenere che si debba ubbidire solo a Dio e agli uomini giusti, che il laico letterato possa predicare senza il permesso di alcuno, che l'uomo di vita retta possa celebrare l'eucarestia, che le preghiere e messe del sacerdote indegno siano inefficaci, che Chiesa romana e Chiesa di Dio non si identifichino, che le donne possano «evangelium in ecclesia... docere» e che un laico giusto possa assolvere i peccati altrui. Il papa chiede inoltre ai convertiti di evitare, dato il loro impegno di continenza, ogni rapporto sospetto con donne. Quest'ultimo rilievo lascia supporre che il gruppo fosse costituito da una componente maschile e da una femminile suscitando facili sospetti. In proposito, infatti, in una successiva lettera di Innocenzo III del 23.7.1212 (PL 216, cc. 648-50), che offre altre precisazioni sull'impegno dei "reconciliati" in parte riprese dal "propositum" di Durando di Osea che diviene in certo modo il modello secondo cui inserire l'impegno comunitario di povertà e di predicazione itinerante nella vita ecclesiastica, si specifica che gli uomini appartenenti al gruppo in questione, divenuti anch'essi ormai in gran parte chierici o almeno "litterati" e sempre più impegnati nella predicazione, potranno intrattenersi con una donna solo alla presenza di altri e che i fratelli e le sorelle non dovranno dormire nella stessa casa o sedere alla stessa mensa, in analogia con quanto circa due mesi prima era stato dettato a proposito della comunità mista di penitenti dei Poveri Cattolici di Elne. Ne risulta tutta una serie di accostamenti progressivi tra il gruppo di Bernardo e quello di Durando con la differenza che il primo, inizialmente costituito da soli laici, rimane aperto in caso di necessità al lavoro manuale e sembra essersi meno impegnato in attività controversistiche che richiede-

vano una più accurata preparazione. Non consta neppure, come è invece il caso per il Poveri Cattolici, che ad esso fossero affiancati gruppi di laici dimoranti nelle proprie case.

Anche l'accoglienza riservata ai Poveri Riconciliati rifletterà in parte le perplessità che avevano circondato l'inserzione dei Poveri Cattolici nella Chiesa. Innocenzo dovrà intervenire anche per essi insistendo, per esempio, il 1.8.1212 presso il vescovo di Cremona, Sicardo, allora legato in Lombardia, perché accolga benevolmente quanti avessero intenzione di seguire l'esempio di Bernardo che ancora una volta trova riscontro nella regione lombarda senza tuttavia raggiungere sviluppi di rilievo. Scompariranno successivamente, assorbiti, sembra, in particolare dai Frati Predicatori e dagli Eremiti agostiniani.

L'incisività dei due gruppi di "Poveri" cattolici su quel ritorno in seno alla Chiesa che rispondeva agli intenti loro e alle speranze in essi riposte, sia pure limitatamente, da Innocenzo III, appare, tutto considerato, di scarso rilievo. Intervenendo il 21 ottobre 1212 presso le autorità e il popolo di Milano ritenuti colpevoli, tra l'altro, di accogliere e proteggere eretici, il papa si crederà in dovere di minacciarli di una crociata simile a quella che, molto più della predicazione, aveva portato al presoché totale sterminio degli eretici stessi nel sud della Francia (PL 216, cc. 711-14). Maggiore efficacia per il rinnovamento della Chiesa, specialmente in Italia, e perciò per un parziale riassorbimento del persistente movimento ereticale, deriverà invece, senza che lo stesso pontefice se ne sia reso probabilmente conto, da successive approvazioni, limitate e temporanee, da lui concesse in quegli anni agli iniziatori delle due comunità di "Predicatori" e di "Minori" dalle quali deriveranno col tempo i due principali Ordini mendicanti.

c. *Incontri del papa con gli iniziatori dei Minori e dei Predicatori*

Nell'autunno, probabilmente, di quello stesso 1210 in cui si era concretizzato il ritorno in seno alla Chiesa dell'ultimo gruppo di "riconciliati", Innocenzo III incontra, ancora una volta a Roma, un umile e quasi sconosciuto penitente laico di Assisi, Francesco, accompagnato dai suoi primi discepoli. Proveniva da una delle regioni del centro Italia che, seppure contattata da precedenti movimenti ereticali e riformistico-evangelici, non aveva fin allora espresso esponenti locali di rilievo. A differenza dei precedenti "pellegrini" che da Valdès a Bernardo Primo erano venuti presso la sede apostolica per ottenere l'approvazione di un genere di vita e di attività contestate dalle autorità ecclesiastiche locali o per riconciliarsi, dopo la condanna del movimento al quale appartenevano, con la Chiesa cattolica, Francesco, che si era sentito ispirato come Valdès a seguire Cristo povero accomunandosi ai poveri e ad iniziare poi nel 1208/09 un'attività di predicazione povera e itinerante attirando discepoli al suo seguito, aveva già ottenuto nel 1206/07 - diversamente dal

lioneese - la protezione del vescovo della sua città Guido II. Egli godeva inoltre, presso la curia romana, del valido appoggio del cardinal Giovanni Colonna o di s. Paolo, allora vescovo di Sabina.

Dal papa, al quale promette "ubbidienza e riverenza" (senza che gli venga chiesta un'esplicita professione di fede), Francesco deciso, malgrado consigli pressanti in contrario dei suoi "protettori", a non adottare nessuna delle regole canoniche esistenti, ottiene con relativa facilità, seppur solo oralmente, quanto era stato concesso dopo laboriose trattative ai due capi gruppo dei "Pauperes", di vivere cioè con i suoi compagni, a norma di una breve regola redatta «secundum formam sancti Evangelii» e di predicare a tutti la penitenza. Indiscutibilmente i precedenti accomodamenti della curia con rappresentanti del movimento religioso popolare gli avevano appianato la strada e le decisioni in proposito di papa Innocenzo non avevano rappresentato solo un espediente tattico volto a reintegrare forze adatte a combattere l'eresia ma dimostravano la volontà di riconoscere quale forma legale di "perfectio evangelica" quanto proposto dai nuovi movimenti religiosi. Il costante contatto di Francesco con l'autorità ecclesiastica anteriormente al sorgere di ogni contrasto, l'assenza in lui di un programma riformistico che investisse direttamente tutta la Chiesa (che vuole riportare al Vangelo ma solo proponendole l'esempio vivo dei suoi "minores"), il rispetto per il clero che non attacca con la predicazione ma che vuole vincere con la retitudine e l'amore, la netta distinzione tra il gruppo maschile di seguaci e la componente femminile (Chiara cui impone nel 1212 il velo verginale finisce per condurre con le sue compagne vita claustrale) faranno il resto. L'approvazione solo orale, assai meno impegnativa di quella che aveva riguardato i due gruppi di "Pauperes", concessa da Innocenzo voleva probabilmente indicare che il caso di Francesco non doveva esser considerato un precedente o un modello. Poteva anzi esser riesaminato (qualora il suo gruppo che rimaneva per il momento una "fraternitas" di penitenti, di cui il papa non sembra voler prendere in mano la possibile immediata strutturazione, dovesse assurgere a vera e propria "religio") nel quadro d'insieme che la Chiesa, passato il periodo delle "riconciliazioni", stava per prospettarsi per far fronte al moltiplicarsi di nuove forme di vita religiosa.

Una conferma in tal senso sembra provenire dall'atteggiamento dello stesso pontefice nei confronti del fondatore dell'altro Ordine mendicante più importante, Domenico di Caleruega, che avrebbe incontrato alla vigilia del Lateranense IV, e dalle decisioni dello stesso concilio. Domenico, diversamente dal laico Francesco, era stato canonico regolare della cattedrale di Osnà ed aveva svolto fin dall'inizio la sua attività di predicazione al seguito del vescovo Diego d'Osnà, in stretto rapporto con l'autorità ecclesiastica. La comunità che insieme a lui e al suo compagno Guglielmo Claret si era impegnata dal 1207 nella "santa predicazione" contro i Cattari del sud della Francia - predicazione condotta seguendo, come gli stessi eretici, il genere di vita degli apostoli - poteva apparire analoga, anche se

miglio garantita materialmente, a quella che nel 1207-08 affiancava il controversista Durando di Osca. Diversamente però da questa, la comunità di Domenico appariva parte integrante dell'azione svolta dai legati papali nella lotta contro gli Albigesi ed era poi stata canonicamente istituita nel giugno-luglio 1215 dal vescovo Folco di Tolosa chea le aveva assegnato parte delle sue decime prevenendo così una decisione che doveva prendere dopo pochi mesi il Lateranense IV. Anche il monastero di s. Maria, fondato da Domenico già forse verso la fine del 1206 a Prouille, sulla strada tra Tolosa e Montpellier, per le giovani donne della piccola nobiltà locale e per le convertite dall'eresia, era stato donato dall'arcivescovo di Narbona della chiesa di s. Martino di Limoux e servirà negli anni successivi, segnati dalla crociata contro i Catari, come punto di riferimento per lo stesso Domenico e i suoi fratelli. La domanda da lui presentata a Innocenzo III nell'accennato incontro era appunto appoggiata dal vescovo Folco e prospettava la conferma del suo gruppo quale "ordo praedicatorum", la concessione della protezione apostolica e la conferma delle donazioni ricevute dal vescovo di Tolosa, dal conte Simone di Montfort, capo della crociata, e da altri benefattori locali, comprese anche eredità tolte agli eretici. Il pontefice concede solo, l'8-10-1215, con la *lapis petentium desideris*, la protezione apostolica in favore del priore, dei frati e delle suore di s. Maria di Prouille, rinviando l'approvazione del detto "ordo" a quando Domenico e ai suoi fratelli avessero adottato una delle regole che avevano corso legale nella Chiesa.

3. Le decisioni del concilio Lateranense IV del 1215

Il concilio, che tiene tre sessioni pubbliche l'11, il 20 e il 30 novembre 1215, oltre a costituire la massima assise della cristianità medievale sotto la condotta del papato, costituisce l'ultima e definitiva espressione del pontificato di Innocenzo III anche in fatto di politica riformatrice. Chiude di fatto il periodo dei movimenti laici spontanei, di cui ignora l'esistenza, e condizionerà a lungo ogni possibile fondazione religiosa in modo tale da assicurarne preventivamente l'ortodossia e da evitarne l'incontrollato moltiplicarsi al di fuori di regole canoniche già fissate dalla tradizione. Prevedendo insieme per i vescovi l'assunzione di cooperatori nell'esercizio della predicazione e delle confessioni, aprirà il campo dell'apostolato alle nuove, irrimediabili forze religiose che intenderanno affiancare e in parte sostituire l'opera del clero.

Il concilio non offre elenchi di gruppi ereticali ma propone nel can. 1, "Firmiter credimus" (*Conc. oec. decreta*, pp. 206-07) un simbolo di fede in funzione anticatarata, analogo, anche se espresso con linguaggio più rigoroso, a quelli imposti a Valdes, Durando d'Osca e Bernardo Primo, sottintendendo di ritenere eretici quanti se ne discostassero. Contro gli stessi eretici, «qubuscumque nominis censeantur», e di fatto anche con-

tro i Valdesi, riprende nel can. 3, "Excommunicamus" (*ibid.*, pp. 209-11), le decisioni coercitive e inquisitoriali precedentemente promulgate, specialmente quelle contenute nella decretale "Ad abolendam" del concilio di Verona del 1184, rinnovando in particolare la pena della scomunica contro coloro che presumessero di usurpare, in pubblico o anche solo in privato, l'ufficio della predicazione prescindendo dall'autorizzazione della sede apostolica o di uno dei vescovi "cattolici"; contro poi ogni potestà laica che rifiutasse di perseguire gli eretici, decreta lo scioglimento dei sudditi dall'impegno di fedeltà e il diritto dell'organizzazione militare dei cattolici di occupare le terre dei renitenti eliminandone gli eretici e venendo così a godere dell'indulgenza concessa a quanti si impegnavano nel soccorso della Terra santa (si tratta dell'estensione a tutta la cristianità di quanto concesso ai partecipanti alla "crociata" contro gli Albigesi).

Riconoscendo però, a proposito della stessa predicazione, le molteplici difficoltà che potevano impedire ai vescovi di offrire al popolo cristiano il "pabulum verbi Dei", il concilio li invita, con il can. 10, "Inter caetera" (*ibid.*, pp. 215-16), ad assumere ed eventualmente mantenere per il "sanctae praedicationis officium" (come poco prima aveva fatto Folco di Tolosa con Domenico) «viros idoneos... potentes in opere et sermone» che, visitando le popolazioni loro affidate, le edificassero "verbo... et exemplo"; a tale scopo si dovevano ordinare, sia presso le chiese cattedrali che presso quelle conventuali, persone capaci di coadiuvare il vescovo non solo nella predicazione ma anche «in audiendis confessionibus et poenitentibus iniungendis ac caeteris, quae ad salutem pertinent animarum». Su queste disposizioni troveranno il loro fondamento canonico e anche il loro incentivo le autorizzazioni ad esercitare la predicazione e ad ascoltare le confessioni dei fedeli concesse a singoli conventi o all'uno o l'altro degli Ordini Mendicanti e ad esse sarà collegato il riconoscimento delle chiese degli stessi frati come "conventuali".

Per quanti poi, come sarà il caso degli stessi Mendicanti, pensassero di costituire nuove comunità religiose, il concilio, che sembra volutamente ignorare quanto concesso recentemente da Innocenzo III ai gruppi riformistici riannessi nella Chiesa, prende misure restrittive tali da impedire, nelle sue intenzioni, il formarsi di Ordini religiosi veramente "nuovi". Nel can. 13, «Ne nimia religionum diversitas» (*ibid.*, p. 218), proibisce formalmente, pur senza effetto retroattivo, «ne quis de caetero novam religionem inventiat» onde evitare che dalla "nimia religionum diversitas" derivi grave danno alla Chiesa di Dio. Chiunque perciò vorrà "ad religionem converti" dovrà assumere "namam de approbatis" e chi intendesse «religiosam domum fundare de novo» dovrà adottare «regulam et institutionem... de religionibus approbatis», con i quali termini si volevano indicare le componenti legislative (regola propriamente detta e legislazione complementare) che reggevano ogni istituzione religiosa dell'epoca. Regole approvate erano quelle di S. Benedetto e di S. Agostino per l'occidente e quella di S. Basilio per i monasteri di rito greco; non

dovevano però essere escluse altre regole minori anteriormente approvate dalla s. Sede. Un precedente esplicito di tale disposizione lo si può trovare nella recriminazione espressa dal can. 26 del Lateranense II del 1139, più volte ricordato, nei confronti di donne che pretendevano di essere considerate "sancimoniali" senza vivere «neque secundum regulam beati Benedicti neque Basilii aut Augustini» (*ibid.*, p. 179) e, più in generale, nella "clausula di regolarità" che era venuta appunto precisandosi dal tempo di Innocenzo II (1130-43) e secondo cui era da ritenersi presupposto necessario per ottenere la protezione pontificia l'impegnarsi nell'osservanza in perpetuo della regola e della complementare "istituto" costituiti in "ordo" di S. Benedetto o di S. Agostino (clausola espressa nella formula cancelleresca: «In primis siquidem statutum, ut ordo... qui secundum Deum et beati [Benedicti o Augustini] regulam et institutum nem... in eodem monasterio institutus esse dignoscitur perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur»). La norma del Lateranense IV viene ingiunta ai vescovi cui spettava l'approvazione iniziale di una data comunità religiosa sorta nella loro diocesi e l'assegnazione ad essa di un "locus canonicus" o chiesa presso il quale fissarsi. Sarà di fatto osservata anche dalla curia romana nei confronti dei Mendicanti formati dopo il concilio. L'adozione della regola e delle istituzioni di un altro Ordine non comporterà però subordinazione ad esso.

È difficile dire in che misura tali disposizioni rispondessero in tutto agli intenti di Innocenzo III e in che misura invece gli siano state imposte dai padri del concilio. Se da un lato infatti esse trovano riscontro in indizi seguiti dal papa nel corso del suo pontificato volti a spingere le nuove "religioni" propriamente dette (es. primo e secondo ordine degli Umiliati e comunità di predicatori di Domenico di Caleruega) a porre regole canoniche a base della propria convivenza e a conferire una certa unità ai vari gruppi monastici e canonicali esistenti allo scopo di meglio utilizzarne le forze in campo apostolico (tentativo nel 1201 di unire «in unum regulare propositum» canonici e monaci impegnati nell'evangelizzazione della Livonia e sforzi, confermati dal can. 12, "In singulis regnis", dello stesso Lateranense IV, per ottenere che congregazioni monastiche e singoli monasteri si riunissero, al modo dei Cistercensi, in capitoli generali periodici), è anche vero che la rigidità insita nelle citate disposizioni conciliari sembrava offrire poco spazio al movimento pauperistico-apostolico ancora dirimpante e nei confronti del quale il pontefice, almeno fino agli anni 1210/12, si era mostrato discretamente condiscendente. È certo comunque che alla maggioranza dei vescovi, contrari a ogni tentativo innovatore, le misure del concilio sono apparse rassicuranti (come dimostrerà poi il risentimento espresso dal concilio Lionese II del 1274 per il «multiplicarsi», con il consenso della s. Sede, dei vari Ordini mendicanti), mentre non hanno impedito ai successori di Innocenzo, pur preoccupati anch'essi dell'ortodossia e della canonicità delle nuove "religioni", di acquisire e utilizzare, come lo stesso aveva fatto, forze

ritenute più adatte a contrapporsi, con la testimonianza evangelica e la capillare presenza loro propria, alla persistenza dell'eresia e a rivitalizzare, di fronte alle esigenze dello sviluppo urbano in atto, l'impegno pastorale della Chiesa.

Le direttive del concilio sono in ogni modo da tenersi presenti per comprendere in quale situazione venivano a trovarsi gli Ordini Mendicanti nati quasi tutti o almeno sviluppati sotto tale regime. L'istituzione della povertà collettiva da essi universalmente adottata e loro riconosciuta dalla s. Sede unitamente al diritto sempre più generalizzato di esercitare il ministero della predicazione e delle confessioni potrà essere ritenuta come una "novitas" molto simile e più rilevante di quella che aveva contraddistinto i malvisti gruppi di "Umiliati" e di "Pauperes" cattolici e come tale invocata in disfavore degli stessi Ordini mendicanti. Né varrà loro, di fronte ai vescovi di nuovo riuniti in concilio nel 1274, poter invocare l'adozione di una delle regole tradizionali o la stessa approvazione della s. Sede ritenute da molti semplici coperture volte a contrabbandare, in deroga alle disposizioni del concilio, il costituirsi di Ordini del tutto nuovi per rapporto all'attestata e rassicurante tradizione monastica e canonica.

3. Ultime misure contro l'eresia

Le norme antieretiche ribadite dal Lateranense IV del 1215 non sembravano destinate a produrre effetti di rilievo in Italia data la precoce morte di Innocenzo III, avvenuta l'anno successivo, e l'incerta situazione politica generale del momento. Solo con il sopravvento del nipote del Barbarossa, Federico II, per il quale avevano ormai operato, contro Ottone IV, sia il pontefice che il concilio, la s. Sede disporrà per circa vent'anni del valido appoggio di quel "braccio secolare" che solo poteva dar pratica attuazione, sul piano coercitivo, alle misure adottate.

Federico II si era già impegnato con Innocenzo III, nella bolla di Eger del 12.7.1213 riconfermata ad Onorio III nel settembre 1219, di prestare «auxilium... et operam efficacem» per lo sradicamento dell'eresia (J.L.A. HULLARD-BREHOLLES, *Historia diplomatica Frederici II*, I, Parisii, Plon, 1852, 269-70 e 675-6). Al momento poi in cui, disceso in Italia, si apprestava a ricevere la corona imperiale da Onorio III, il papa, tramite i suoi inviati, gli chiedeva di emanare una costituzione, preparata dalla curia romana, che sanzionasse, sul piano civile, le disposizioni del concilio Lateranense in fatto di eresia. La *Constitutio in basilica beati Petri*, promulgata «Ad decus et decorum imperii» da Federico II il giorno stesso dell'incoronazione, 22.11.1220, riguardava appunto in particolare la difesa dei privilegi ecclesiastici e le misure, strettamente connesse, da prendere contro «Chataros, Patarenos, Speronistas, Leonistas, Arnaldistas...» e loro fautori, messi ora al bando dell'impero, in linea con quelle

previste dal concilio del 1215 (*ibid.*, II, 4-6). Il principale capo di accusa è costituito dal «crimen lesae majestatis divinae», già evidenziato, in conformità con il diritto romanistico, nella decretale di Innocenzo al popolo di Vièrbò del 1199: per Federico è «ben più grave offendere la maestà eterna che quella temporale». La costituzione verrà inviata dall'imperatore ai maestri e scolari di Bologna per il suo inserimento nel corpo di diritto civile e nell'insegnamento (*ibid.*, II, 7) e Onorio III si adopererà, pur con scarso effetto, per farla accettare dai comuni dell'Italia settentrionale e centrale anche tramite la legazione del cardinale Ugolino di Ostia in quelle regioni nel 1221.

La legislazione contro l'eresia da parte di Federico II, che si ritiene costituito da Dio «ecclesiasticae tranquillitatis defensor», si precisa negli anni successivi offrendo insieme una panoramica della presenza ereticale sull'intero territorio della penisola. Nel marzo 1224, scrivendo da Catania all'arcivescovo di Magdeburgo conte di Romagna e legato in tutta la Lombardia, rileva in particolare la preponderanza della «hostilis... haeresis» proprio «in partibus Lombardiae» e decreta, per la prima volta in forma così generale, che l'eretico, riconosciuto tale dal vescovo diocesano, sia catturato dalle autorità locali per essere «auctoritate nostra *ignis judicio concremandus*» o, se conservato in vita, per subire il taglio della lingua (*ibid.*, II, 422-23). Gli interventi si infittiscono poi dopo il ritorno dell'imperatore dall'impresa crociata e congiuntamente alle trattative di pace con il papa concluse con il trattato di San Germano del 23.7.1230, anche per l'estendersi e l'approssimarsi della minaccia ereticale. Con una lettera del 3.3.1230 Gregorio IX affida all'abate di Cava la rigida custodia di alcuni eretici pentiti scoperti in Roma stessa dove altri, secondo Riccardo di S. Germano, erano stati, nel mese di febbraio, «igne cremati cum inconvertibiles essent» (cfr. *ibid.*, III, 269, nota 1). Essendo poi stato notificato a Federico II dallo stesso pontefice, dietro testimonianza di un eretico convertito, che lo «hereticae pravitatis morbum», dopo aver contaminato la maggior parte dell'Italia, aveva raggiunto Napoli. Aversa e le zone circconvicine giungendo così ad infettare il regno di Sicilia, l'imperatore, scrivendo in proposito a Gregorio IX da Taranto il 28.2.1231, gli promette, con espressioni di grande zelo per la fede e l'unità ecclesiastica, tutto il suo impegno perché nella regione «nullum... vestigium superis erroris»; a tale effetto invierà infatti a Napoli l'arcivescovo di Reggio Lando e il suo marescalco Riccardo del Principato (*ibid.*, III, 268-9).

La nuova sentenza di scomunica emanata da Gregorio IX dal Laterano nel febbraio 1231, inserita in parte nelle *Decretales*, contro «Catari, Patarni, Poveri di Lione... Arnalisti ecc.» (L. AUVRAY, *Les registres de Grégoire IX...*, I, 1896, n. 539, cc. 351-2) e le severe disposizioni inserite da Federico II nelle *Constitutiones apud Melfium editae* dell'agosto-settembre 1231, subito dopo il «proemium», circa «De haereticis et patarenis» e i loro ricettatori complici e fautori. (HULLIARD-BRÉHOLLES, *ibid.*, IV, 5-8), varranno ormai a completare la legislazio-

ne antiereticale che verrà via via adottata anche da molte magistrature comunali. Federico si ripeterà rinnovando e precisando ancora le costituzioni già emanate a Ravenna, nel 1232 (*ibid.*, 298-300), a Cremona e Verona nel 1238 (*ibid.*, V, 201-2 e 215-6), a Padova nel 1239 (*ibid.*, 279-80). Sempre da Ravenna, nel marzo 1232, prenderà sotto la sua protezione i frati Predicatori di Wirzeburg, deputati «pro fidei negotio» in Germania dove pure, cosa ritenuta «nuova e insolita», si è manifestata in quegli anni l'eresia (*ibid.*, IV, 300-03). Negli anni poi in cui i rapporti tra papa e imperatore diverranno di nuovo tesi o giungeranno, con la scomunica di Federico II nel concilio Lionese I del 1245, a totale rottura, questo sarà accusato di utilizzare l'incriminazione per eresia contro i suoi nemici personali e accuserà a sua volta il papato, ora rappresentato da Innocenzo IV, di favorire, sostenendo i Milanesi contro di lui, la «malizia degli eretici» (cfr. *ibid.*, V, 1238).

L'inquisizione intanto, tra il 1227 e il 1233, era passata dai vescovi diocesani in mano a mandatari pontifici, impersonati presto normalmente da membri dei nuovi Ordini Mendicanti, Predicatori e anche poi Mimori, divenendo sempre più capillare ed efficace. Il prevalere del papato, anche sul piano politico, dopo la rovina degli Svevi e l'avvento degli Angioini, l'influsso esercitato ormai dai Mendicanti sulla religiosità delle popolazioni urbane e le nuove attese «gioachinite» culminate nel movimento del 1260, toglieranno all'eresia il poco vigore rimasto. Sintomatico il caso del vescovo abigese Viviano di Tolosa che, fuggito nel nord Italia, sarà costretto a rifugiarsi, intorno al 1264, in un «castello di Puglia» in «comunanza di vita con altri «perfetti». La parabola catara si avviava ormai così al suo termine. Dei movimenti riformistico-evangelici estromessi dalla Chiesa, solo quello Valdesse rimaneva attivo ed era destinato a perpetuarsi, segno delle istanze che avevano segnato la cristianità occidentale nella seconda metà del secolo XII.